

REGOLAMENTO

PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI SUL LUOGO DI PRODUZIONE

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 100 del 19 dicembre 2018)

Art. 1 – PREMESSE

Il presente Regolamento stabilisce le norme riguardanti le modalità di combustione dei residui vegetali sul luogo di produzione, all'interno del territorio comunale di Arzignano, definendone modalità e limiti, in linea con quanto dispongono:

- la legge 21 novembre 2000. n. 353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*;
- le Prescrizioni di massima polizia forestale (PMPF) della Regione Veneto;
- l'art. 56 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11;
- l'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) – R.D. 18/06/1931, n. 773;
- l'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C. n. 24 del 19/04/2011;

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, vigenti in materia.

Art. 2 - FINALITA'

La pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici.

La combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali non pericolose e la conseguente riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili.

Sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione.

Per alcune colture la trinciatura dei residui di potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici.

L'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo

facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico.

Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole di tutto il territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Art. 4 - MATERIALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti, fondi, giardini e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.

In alternativa al trattamento di tali materiali come rifiuti urbani, come previsto dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione *in loco* mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nel presente regolamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 5 - MODALITA' DI COMBUSTIONE

La combustione controllata dei residui indicati al punto 4 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, dal sorgere del sole fino alle ore 9.30 e dalle ore 17.00 fino al tramonto;
- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- c) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- d) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- e) la combustione deve avvenire fuori dai centri abitati, ad almeno 100 metri dai boschi e dalle strade pubbliche e ad almeno 50 metri da edifici di terzi;

- f) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
- g) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
- h) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Art. 6 - PERIODI DI RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il Comune, anche su segnalazione dei Carabinieri Forestali, dell'ARPAV, dell'ULSS o altri soggetti deputati alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

Art. 7 - TUTELA DELL'ATMOSFERA

Al fine di concorrere alla riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera (polveri sottili e benzo(a)pirene) e in conformità a quanto previsto con delibera della Giunta Regionale Veneto n° 836/DGR del 06.06.2017, nella stagione invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è vietata.

Nel periodo indicato nel precedente comma il Comune potrà concedere limitate deroghe al divieto di combustione, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle modalità di combustione previste dal precedente art. 5, nel caso si verificano le seguenti condizioni:

- documentato periodo di riduzione degli inquinanti misurati presso la stazione ARPAV di riferimento nella città di Vicenza (Quartiere Italia) al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10 per almeno 3 (tre) giorni consecutivi;
- contemporanea previsione dell'ARPAV (sistema "SPIAIR PM10") che indichi il contenimento degli inquinanti al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10 per il periodo oggetto di deroga;

- non superamento del valore obiettivo del benzo(a)pirene (1.0 ng/m³) presso la stazione ARPAV di riferimento nella città di Vicenza (Quartiere Italia);
- per documentati motivi fitosanitari al fine di evitare la diffusione delle malattie delle piante.

Art. 8 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i "fuochi rituali" accesi per lo svolgimento delle manifestazioni popolari tradizionali consolidate e in particolare i falò accesi per lo svolgimento della manifestazione popolare tradizionale consolidata che si svolge nella serata del 6 gennaio.

Art. 9 - DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede a pubblicarlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

Art. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da €. 25,00 ad €. 500,00).

La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco di Arzignano.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 109 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.